



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

DIPARTIMENTO DI SCIENZE CHIMICHE, BIOLOGICHE, FARMACEUTICHE ED AMBIENTALI

IL DIRETTORE

- VISTA** la legge 9 maggio 1989, n. 168;
- VISTA** la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 e s.m.i.;
- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo da ultimo modificato con D.R. n. 3429 del 30 dicembre 2014 ed, in particolare, l'art.26;
- VISTO** il Regolamento generale d'Ateneo emanato con D.R. n. 376 del 18 febbraio 2016;
- VISTO** il Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali da ultimo modificato con D.R. n. 940 del 2 maggio 2019;
- VISTO** il Regolamento del Dipartimento di Scienze Chimiche, Biologiche, Farmaceutiche ed Ambientali emanato con D.R. n. 1020 del 3 maggio 2016;
- VISTO** il proprio Decreto n. 26821 del 15 marzo 2019 con il quale sono state indette, nei giorni 14 e 15 maggio 2019, le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche in seno al Consiglio di Dipartimento ed ai Corsi di Laurea, per il biennio 2019/2021;
- CONSIDERATO** che, a seguito della richiesta di alcune associazioni studentesche di effettuare, con modalità telematiche, le elezioni dei rappresentanti degli studenti, già indette con Decreto n. 26821 del 15 marzo 2019, è stato introdotto il voto telematico;
- PRESO ATTO** delle modifiche nel succitato Regolamento per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno agli Organi Collegiali dell'Ateneo, in ordine all'introduzione del voto telematico;
- RITENUTO** pertanto, necessario procedere alla modifica del succitato decreto n. 26821 del 15 marzo 2019;

DECRETA

Art. 1

1. Di rettificare l'art. 6 del decreto n. 26821 del 15 marzo 2019 secondo la seguente formulazione:

Le votazioni avranno luogo nei locali del Dipartimento.

Il giorno 15 maggio 2019, a decorrere dalle 14:30, si procederà alle operazioni di scrutinio.

Lo spoglio dei voti è effettuato automaticamente dal sistema telematico.

2. Di rettificare l'art. 8 del decreto n. 26821 del 15 marzo 2019 secondo la seguente formulazione:

Il giorno antecedente l'inizio delle operazioni di voto il Presidente di ciascun seggio elettorale o un suo delegato prenderà in consegna dall'Unità Operativa Procedure Elettorali, entro le ore 16,00, il materiale necessario all'espletamento delle operazioni di voto.

3. Di rettificare l'art. 10 del decreto n. 26821 del 15 marzo 2019 secondo la seguente formulazione:

E' compito del Presidente del seggio controllare l'idoneità del locale in cui avvengono le votazioni.

Presso ogni sede elettorale sono predisposte apposite postazioni telematiche per le votazioni, adeguatamente schermate al fine di garantire la libera e segreta espressione del voto. Costituito il seggio elettorale, il Presidente procede alla verifica del materiale elettorale e delle apparecchiature informatiche, avviando i video-terminali delle postazioni telematiche e provvedendo al controllo del regolare funzionamento di tutta la strumentazione. A tal fine, il Presidente può essere supportato da referenti informatici appositamente individuati.

Il Presidente del seggio elettorale, dopo aver accertato l'identità dell'elettore, rilascia allo stesso le credenziali temporanee (*username e password*) di accesso al sistema di voto telematico. Qualora il sistema elettorale telematico lo consenta, le credenziali temporanee possono essere acquisite anche tramite accesso diretto al sistema informatico di gestione delle carriere degli studenti.

Lo svolgimento delle votazioni avviene mediante un'apposita procedura informatizzata che garantisce l'anonimato, assicura la segretezza e la sicurezza del voto ed evita le contestazioni. Non è possibile, infatti, generare schede completamente o parzialmente nulle.

A seguito dell'identificazione, l'elettore viene invitato ad accedere ad una delle postazioni telematiche dotate di videoterminali con tastiera e ad inserire le credenziali di accesso al sistema di voto telematico. Il sistema accerta le credenziali dell'elettore e consente l'accesso per la votazione, fornendo l'elenco degli organi per il quale l'elettore ha diritto di votare.

Per le elezioni con candidatura diretta, l'elettore manifesta il proprio voto, selezionando il nominativo del candidato prescelto.

Nel caso di voti di lista, il sistema telematico non consente di selezionare alcun candidato senza spuntare il relativo contrassegno di lista, né è consentito esprimere preferenze per candidati iscritti in una lista diversa da quella selezionata. Sono validi i voti di lista nel caso in

cui l'elettore seleziona solo il contrassegno della lista, senza individuare alcun candidato. Ad ogni votazione di organo, prima che le preferenze espresse vengano inviate all'urna centrale, viene richiesta dal sistema esplicita conferma della volontà di voto dell'elettore. Dopo l'avvenuta conferma del voto espresso, le preferenze sono cifrate ed inviate all'urna centrale e, a seguito di tale invio, non sono più modificabili né revocabili. Dopo l'ultima votazione, il sistema indica all'elettore che la procedura è terminata e che può pertanto abbandonare la postazione elettorale. L'elettore può scegliere anche l'opzione di voto "scheda bianca". L'avvenuta votazione viene annotata nella colonna della lista dei votanti dell'apposito registro e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio o mediante altre modalità indicate dal bando di indizione delle elezioni.

II DIRETTORE
(Prof. Sebastiano Campagna)